



Comune di Bologna

Odg n. 85

PG n.: 55096/2009

Data seduta: 20/04/2009

Data inizio vigore: 17/05/2009

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

OdG 1 PG n. 314310/2013 data seduta 13/04/2016 Data inizio vigore 10/05/2016 Testo totalmente consolidato

Allegato B alla delibera P.G. N. 314310/2013

REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI ADIBITI AD AREE ORTIVE

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Requisiti dell'assegnatario)
- Art. 3 (Modalità di assegnazione)
- Art. 4 (Durata dell'assegnazione)
- Art. 5 abrogato
- Art. 6 (Doveri del Comune)
- Art. 7 (Doveri dell'assegnatario)
- Art. 8 (Revoca dell'assegnazione)
- Art. 9 (Gestione delle parti comuni)
- Art. 10 (Rapporti dell'assegnatario con l'Associazione)
- Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1 (Finalità)

1. L'Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano l'aggregazione sociale e la valorizzazione dell'ambiente urbano, creando momenti di incontro, di discussione e vita sociale, e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini, in particolare delle persone anziane.

2. Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua aree da destinare all'orticoltura, affidate alla responsabilità dei Quartieri, da assegnare ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento.

3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

Art. 2 (Requisiti dell'assegnatario)

1. I requisiti necessari per l'assegnazione dell'area ortiva sono i seguenti:

a) essere residenti nel comune di Bologna. Il requisito della residenza può essere derogato per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la gestione dell'orto;

b) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione;

c) è ammessa la possibilità per l'assegnatario di farsi aiutare da un componente del proprio nucleo familiare o, in caso di sopravvenuti impedimenti, e per periodi limitati, comunque non superiori a 12 mesi, da altre persone. Tali soggetti avranno l'obbligo di identificarsi presso i gestori delle aree ortive e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per gli assegnatari.

2. Il Quartiere può riservare orti per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto per l'ambiente.

3. Il Quartiere può, altresì, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini, quali famiglie numerose o cittadini di qualsiasi età che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socioeducativo.

4. Il Quartiere può, anche attraverso associazioni appositamente costituite, riservare orti in gestione comune al fine di promuovere progressivamente l'idea di un'orticoltura condivisa tra i cittadini assegnatari e non soltanto di tipo individualistico.

Art. 3 (Modalità di assegnazione)

1. La domanda di assegnazione viene presentata on line anche tramite gli sportelli di Quartiere.

2. I Quartieri favoriscono la comunicazione con i cittadini, utilizzando per l'iter procedimentale anche le tecnologie informatiche disponibili.

3. abrogato

4. Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno. L'assegnazione dell'orto avviene in base all'ordine di presentazione della domanda, dando priorità ai cittadini residenti nel Quartiere e a cittadini che abbiano compiuto sessantacinquesimo anno di età se di sesso maschile e il sessantesimo se di sesso femminile.

5. In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

6. L'assegnazione avviene in capo al richiedente; in caso di decesso dell'assegnatario possono subentrare il coniuge o assimilato, il fratello o la sorella, a condizione che siano conviventi con l'assegnatario e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché superino i limiti d'età previsti al comma 4 del presente articolo.

7. I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato gratuito secondo le disposizioni del libro IV, titolo III, Capo XIV del codice civile.

Art. 4 (Durata dell'assegnazione)

1. L'assegnazione ha durata triennale e sono previsti fino a tre rinnovi triennali, se non viene data disdetta, da una delle parti, entro sei mesi dalla scadenza della prima assegnazione o del rinnovo. Nei casi previsti al precedente art.2, commi 2 e 3, il Quartiere può valutare durate di assegnazione differenziate.

2. Al termine dei dodici anni sarà compito del servizio sociale, coadiuvato dal responsabile dell'area ortiva, valutare casi particolari di anziani titolari di un orto, per cui considerare una eventuale proroga di altri tre anni, eventualmente rinnovabile.

Art. 5 abrogato

Art. 6 (Doveri del Comune)

1. L'Amministrazione Comunale, realizzando la zona ortiva, provvede a dotare la stessa delle attrezzature necessarie, in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali.

2. Laddove possibile, le zone ortive vengono dotate di strutture atte a favorire la socializzazione.

3. L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana. E' consentito l'utilizzo dell'acqua dei pozzi artesiani nel rispetto delle norme che ne regolano uso e costruzione.

4. Gli orti urbani esistenti, qualora necessario, vengono riqualificati al fine di migliorare le strutture della colonia di orti e gli elementi di servizio, secondo le indicazioni e le tipologie definite dai competenti settori dell'Amministrazione e al fine di limitare gli impatti negativi derivanti da fonti di inquinamento eventualmente presenti.

Art. 7 (Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario è tenuto alla cura dell'orto assegnato, delle parti comuni e al mantenimento del decoro e dell'ordine dell'area, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica. La coltivazione si ispira ai principi della agricoltura biologica.

2. Oltre ai doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile all'assegnatario è fatto divieto:

a) di erigere manufatti, ad esclusione di quanto consentito dalle disposizioni del RUE;

b) di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato.

3. Le spese per le utenze di acqua e luce sono carico dell'assegnatario, che si impegna ad utilizzare le risorse in modo parsimonioso e responsabile.

Art 8 (Revoca dell'assegnazione)

1. La revoca dell'assegnazione viene stabilita dal Quartiere, anche su segnalazione del gestore dell'area ortiva, con atto scritto e motivato per reiterato mancato rispetto dei doveri dell'assegnatario.

Art. 9 (Gestione delle parti comuni)

1. Ciascun Quartiere assicura la gestione delle zone ortive attraverso le associazioni che gestiscono i centri sociali o associazioni appositamente costituite.
2. La gestione economica delle aree ortive è regolata secondo i criteri predisposti dalle singole convenzioni sulla base del principio di autofinanziamento e della copertura dei costi concordata con il Quartiere.
3. I centri sociali e le associazioni che gestiscono le aree ortive hanno il dovere di dotarsi di disposizioni che guidino in modo specifico gli assegnatari, nel mantenimento del decoro e nella pratica di un'orticoltura sana e sostenibile. Tali disposizioni non potranno essere in alcun modo in contrasto con il presente regolamento.

Art. 10 (Rapporti dell'assegnatario con l'Associazione)

1. I richiedenti l'assegnazione di un orto che non siano iscritti alla relativa associazione, hanno l'obbligo di corrispondere i costi di gestione e assicurazione come definiti dalle disposizioni interne.
2. A tutti gli iscritti, le associazioni garantiscono la partecipazione alla loro vita democratica.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Regolamento in oggetto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività del presente provvedimento.
2. In fase di prima applicazione per tutte le assegnazioni che sono già state oggetto di rinnovo, sono previsti fino a tre rinnovi triennali.
3. Al fine di monitorare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, il Quartiere organizza verifiche periodiche sulla conduzione dell'area ortiva, avvalendosi, qualora necessario, delle strutture tecniche comunali.